



**COMUNE DI SANT'ANGELO del PESCO**  
**(Provincia di Isernia)**

**SEDUTA DEL 17.12.2020**

**DELIBERA NR. 97**

**DELIBERAZIONE ORIGINALE  
DELLA GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO: CORRISPONSIONE INDENNITA' SPETTANTE AL SINDACO AI SENSI DELL'ART. 82, COMMA 8 BIS, DEL D. LGS. 267/2000 ED AGLI ASSESSORI.**

L'anno duemilaventi addì diciassette del mese di dicembre alle ore 11,25 con la continuazione, nella solita sala della adunanze, si è riunita la Giunta Comunale convocata nei modi di legge. Presiede l'adunanza il Sindaco NUCCI Nunziatina e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg:

N°	Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
1	NUCCI Nunziatina	Sindaco	X	
2	D'ABRUZZO Pasquale	Vicesindaco	X	
3	LOMBARDOZZI Vincenzo	Assessore		X
		<b>TOTALI</b>	<b>2</b>	<b>1</b>

Partecipa alla seduta il dott. DOMENICO DI Giulio, Vice-Segretario Comunale, il quale redige il presente verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.  
(delibera, pagine interne)

=====

La proposta è stata istruita e redatta con il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile (art. 49 T.U.E.L. n. 267/00) dal sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario

Data: 17.12.2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
f.to Dr. Di Giulio Domenico

## PROPOSTA DI DELIBERA

**OGGETTO: CORRISPONSIONE INDENNITA' SPETTANTE AL SINDACO AI SENSI DELL'ART. 82, COMMA 8 BIS, DEL D. LGS. 267/2000 ED AGLI ASSESSORI.**

### LA GIUNTA COMUNALE

**VISTA** la seguente proposta di deliberazione:

**PREMESSO** che:

- l' art. 82 del Tuel prevede la corresponsione a favore del sindaco, nonché degli altri amministratori ivi indicati, di una indennità di funzione, da determinarsi mediante decreto ministeriale (commi 1, 8, 10);
- in attuazione della pregressa normativa, interamente trasfusa nell'art. 82 cit., è stato emanato il D.M. n. 119/2000 che ha individuato una griglia di compensi tabellari differenziati prevalentemente in ragione delle dimensioni demografiche degli enti, suddivisi in dieci classi, mediante articolazione in una componente di base fissa ed in una maggiorazione eventuale da corrispondere al ricorrere di determinati presupposti;
- l'art. 1, comma 54, della L. n. 266/2005 ha disposto "per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i seguenti emolumenti: a) le indennità di funzione spettanti ai sindaci (...), ai presidenti dei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali, ai componenti degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei consigli dei citati enti (...)". Le sezioni riunite della Corte dei conti, in sede di controllo, hanno chiarito che "in mancanza di un limite temporale alla vigenza della predetta disposizione, (...) il taglio operato può ritenersi strutturale, avente cioè un orizzonte temporale non limitato all'esercizio 2006";
- la Corte dei conti, sezione delle autonomie, con deliberazione n. 35/SEZAUT/2016/QMIG, è intervenuta in merito ai dubbi interpretativi riguardanti il principio di invarianza di spesa di cui all'art. 1, c. 136, della L. n. 56/2014, precisando che gli oneri derivanti dalle spese per le indennità di funzione del sindaco e degli assessori non sono oggetto di rideterminazione e spettano nella misura prevista dalla tabella A del D.M. n. 119/2000, con la riduzione di cui all'art. 1, comma 54, della L. n. 266/2005;
- il comma 1 dell'art. 57-quater del D.L. n. 124/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, che dispone che "dopo il comma 8 dell'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente: «8-bis. La misura dell'indennità di funzione di cui al presente articolo spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all'85 per cento della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti»".
- l'art. 57-quater del D.L. n. 124 del 26 ottobre 2019 prevede al comma 2 che "a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento dell'indennità previsto dalla disposizione di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 28 dicembre 2015, n. 208";

**RICHIAMATA** altresì la deliberazione della Corte dei Conti della Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia del 13/05/2020 n. 67/2020/PAR, che tra l'altro, rileva che:

- “...sebbene la norma di cui al citato art. 57-quater sia rubricata sotto il titolo “Indennità di funzione minima per l’esercizio della carica di sindaco e per i presidenti di provincia”, l’articolazione delle nuove previsioni normative depone nel senso che l’incremento di cui al comma 8 bis non operi ex lege, ma postuli l’espressione di una scelta decisionale rimessa all’ente, con conseguente decorrenza dell’incremento dalla data di esecutività del pertinente atto deliberativo”;
- “.....il Collegio osserva come la norma sia chiaramente formulata con riguardo ai soli sindaci dei comuni fino a 3.000 abitanti, come emerge dai lavori preparatori del provvedimento, nei quali è indicato che «andrebbe dunque valutata l’opportunità di specificare se la disposizione in esame è destinata a riverberarsi anche sulla determinazione dell’indennità degli altri amministratori locali, alla luce di quanto previsto dall’articolo 82 del TUEL»”;

**VISTO** il decreto del Ministero dell’Interno 23 luglio 2020 (GU Serie Generale n.194 del 04-08-2020) che all’art. 1 prevede che “Le misure mensili dell’indennità di funzione spettante ai sindaci dei comuni delle regioni a statuto ordinario con popolazione fino a 3.000 abitanti, stabilite dal decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 4 aprile 2000, n. 119, ferma restando la riduzione del 10 per cento di cui all’art. 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono incrementate, a decorrere dal 1° gennaio 2020, fino all’85 per cento della misura dell’indennità stabilita per sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.”;

**RICHIAMATA** altresì la deliberazione della Corte dei Conti della Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia n. 129/2020, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 1° ottobre, nella quale, tra l’altro, la Corte ha ricordato, richiamando quanto previsto dall’art. 82 del d.lgs. 267/2000, che l’ente locale può incrementare con apposito atto deliberativo l’indennità di funzione spettante al Sindaco dell’ente con popolazione fino a 3.000 abitanti fino all’85% della misura dell’indennità spettante ai Sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti con decorrenza dal 1° gennaio 2020, nel rispetto sempre della copertura finanziaria della predetta spesa; la Corte ha ricordato altresì che occorre l’adozione di un apposito provvedimento dell’ente per stabilire l’entità dell’aumento da riconoscere con la dovuta copertura finanziaria della maggiore spesa, e che il decreto interministeriale del 23 luglio 2020 all’art. 1 ha stabilito che la decorrenza del predetto incremento decorre dal 1° gennaio 2020, pertanto, secondo la Corte dei Conti, gli enti locali possono incrementare dal 1° gennaio 2020 l’indennità di funzione spettante ai Sindaci di enti con popolazione inferiore a 3.000 abitanti fino all’85% dell’indennità di funzione spettante ai Sindaci con popolazione fino a 5.000 abitanti.

**PRESO ATTO** che il citato decreto del Ministero dell’Interno 23 luglio 2020 (*GU Serie Generale n.194 del 04-08-2020*) ha concesso a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto per la corresponsione dell’incremento dell’indennità di funzione per l’esercizio della carica di sindaco di cui all’art. 1 del medesimo decreto, a decorrere dall’anno 2020, il seguente contributo annuo a favore di ciascuno dei comuni delle regioni a statuto ordinario:

- euro 3.287,58 per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti;
- euro 2.365,85 per i comuni con popolazione da 1.001 a 3.000 abitanti;

**CONSIDERATO** che il comune beneficiario è tenuto a riversare sul Capo XIV - capitolo 3560 «entrate eventuali diverse del Ministero dell’interno» - art. 03 «recuperi, restituzioni e rimborsi vari» l’importo del contributo non utilizzato nell’esercizio finanziario, per la copertura del maggior onere relativo all’incremento dell’indennità di funzione del sindaco.

**VISTA** la deliberazione n. 1/contr/12 in data 12 gennaio 2012, la Corte dei Conti a sezioni riunite in sede di controllo, ha stabilito che la riduzione del 10% delle indennità per sindaci, assessori, consiglieri di comuni e province, introdotta dalla legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006) è da ritenersi strutturale;

**RICHIAMATA** la precedente deliberazione di G.C. n. 82/2020 con la quale è stata determinata, la misura delle indennità di funzione spettante al Sindaco con decorrenza 01/01/2020, in attuazione dell'art. 82 comma 8-bis del D.Lgs 267/2000, nella misura dell'85% dell'indennità prevista per i sindaci del Comuni con popolazione tra i 3000 e i 5000 abitanti, con riduzione del 10%, per un importo pari a €. 1.659,38 mensili, come in dettaglio specificato<:

*Indennità mensile del sindaco (Tab. A D.M. 119/2000 e art. 1, comma 54, L. 266/2005)*

Abitanti del comune	Importo D.M. 119/2000	Importo ridotto 10% con la L. 266/2005	Dopo D.L. Fiscale	Nota
Fino a 1.000	1.291,14	1.162,03	<b>1.659,38</b>	L'indennità di funzione spettante ai sindaci dei comuni fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all'85% dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti (articolo 57-quater, comma 1)
Da 1.001 a 3.000	1.446,08	1.301,47	<b>1.659,38</b>	
Da 3.001 a 5.000	2.169,12	1.952,21	1.952,21	Invariata

**CONSIDERATO** che la Legge 7.4.2014 n. 56 (cd. Legge Del Rio) "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7.4.2014, all'art. 1 commi 135 e 136 recita:

"comma 135 . All'articolo 16, comma 17, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: "a) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale e' composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori e' stabilito in due; b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale e' composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori e' stabilito in quattro"; b) le lettere c) e d) sono abrogate.

comma 136. I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti. "

#### **ATTESO CHE:**

- per legislazione vigente, così come richiamata dall'art. 1 comma 136 succitato (e pertanto ante L. 56/2014) si deve intendere l'art.16 comma 17 del D.L. 13.8.2011 n. 138 convertito con modificazioni dalla L. 14.9.2011 n. 148 prima della modifica apportata dalla L. 56/2014, che prevedeva: "A decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto: a) per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, il consiglio comunale e' composto, oltre che dal sindaco, da sei consiglieri; ..... omissis .....";

- nella fattispecie di questo Comune (con una popolazione al 31.12.2013 di 371 abitanti) nella "legislazione vigente" (art. 16 comma 17 del D.L. 138/2011 convertito con modificazioni nella L. 148/2011) era prevista l'eliminazione della Giunta comunale ed il Consiglio comunale composto da sei consiglieri oltre il Sindaco;

- con la L. 56/2014 il numero degli Assessori per i Comuni fino a 3000 abitanti è stato riportato a due ed il numero dei Consiglieri a dieci;

**VISTA** la circolare del Ministero dell'Interno-Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del 24/04/2014 con la quale è stato indicato che "tutti i Comuni, compresi quelli che, non essendo ancora andati al voto, non hanno potuto operare le riduzioni del numero dei consiglieri e degli assessori, debbano parametrare la rideterminazione degli oneri, per assicurare l'invarianza di spesa, al numero di amministratori indicati all'art. 16, comma 17, del decreto legge 13/08/2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14/09/2011, n. 148";

**DATO ATTO** che, alla luce di quanto sopra precisato, il Sindaco, nel precedente mandato elettivo ha ritenuto di riconoscere ai componenti della Giunta Comunale, come da dichiarazione resa, agli atti, una indennità di funzione mensile, da detrarre dall'importo dell'indennità spettante al sindaco stesso di € 1.162,03, nella misura del 10%, al fine del rispetto dell'art. 1 comma 136 della L. 56/2014 che prevede l'invarianza della spesa rispetto alla legislazione vigente, e quindi nella misura di € 116,20;

**DATO ATTO** della volontà del Sindaco, di riconoscere, anche in questo mandato elettivo, ai componenti della Giunta Comunale, una indennità di funzione mensile, da detrarre dall'importo dell'indennità spettante al sindaco e quindi con rinuncia a tale quota, nella stessa misura del precedente mandato elettivo, pari ad € 116,20 al fine del rispetto dell'art. 1 comma 136 della L. 56/2014 che prevede l'invarianza della spesa rispetto alla legislazione vigente;

**VISTA** la nota agli atti prot. N. 4976 del 17/12/2020, a firma dell'assessore comunale, Lombardozzi Vincenzo con la quale manifesta la propria volontà a voler rinunciare ad un eventuale indennità di funzione quale assessore comunale;

**PRESO ATTO** che questo Comune ha una popolazione inferiore a 1.000 abitanti;

**RITENUTO** di dover corrispondere le seguenti indennità alla Giunta Comunale alla luce di quanto in precedenza specificato nonché alla luce delle nuove norme in materia e di quanto determinato con la precedente delibera di G.C. n. 82/2020 nella misura seguente:

. indennità di funzione del Sindaco mensile con decorrenza 01/01/2020	€ 1.543,18;
- indennità di funzione Vice-Sindaco mensile con decorrenza dalla nomina	€ 116,20

**RITENUTO** di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario l'attuazione del presente provvedimento;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

**ACQUISITI** i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. lgs. 267/2000;

## **DELIBERA**

La premessa forma parte sostanziale ed integrante del presente atto;

**DI PRENDERE ATTO** dell'adeguamento delle indennità di cui all'art 57quater del DL n 124/2019 come stabilito con deliberazione di Giunta Comunale n. 82/2020;

**DI CORRISPONDERE** le seguenti indennità alla Giunta Comunale alla luce di quanto in precedenza specificato nonché alla luce delle nuove norme in materia e di quanto determinato con la precedente delibera di G.C. n. 82/2020 nella misura seguente:

. indennità di funzione del Sindaco mensile con decorrenza 01/01/2020	€ 1.543,18;
- indennità di funzione Vice-Sindaco mensile con decorrenza dalla nomina	€ 116,20

**DI DARE ATTO** che le somme necessarie sono previste al capitolo 1001/0 codice 01.01.1.03 del bilancio;

**DI DEMANDARE** al competente servizio Finanziario tutti gli adempimenti di legge necessari a dare attuazione al presente deliberato;

**DI TRASMETTERE** il presente deliberato all'Albo pretorio on line ed alla sezione Amministrazione Trasparente.

**DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva in relazione all'urgenza di provvedere per le motivazioni in premessa.-

## **LA GIUNTA COMUNALE**

**AVUTA** da parte del Presidente lettura della su estesa proposta di delibera;

**ATTESA** l'urgenza di provvedere,  
Con voto unanime, espresso in forma palese,

## **DELIBERA**

**DI APPROVARLA** nei termini sopra formulati;  
successivamente

**VISTO** l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

**CONSIDERATA** l'urgenza di provvedere per i motivi esplicitati;  
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese come per legge;

**DI DICHIARARE**, stante l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 nr. 267;

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

f.to Dott.ssa Nunziatina Nucci

**IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE**

f.to Dott. Domenico Di Giulio

---

SI DISPONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

- Venga posta in pubblicazione, all'albo pretorio del Comune, ivi resterà in libera visione del pubblico per 15 giorni consecutivi, a norma dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000.
- Venga comunicata ai sig.ri Capigruppo Consiliari mediante inserimento in apposito elenco, a norma dell'art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Sant'Angelo del Pesco, lì 17-12-2020

**IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE**

f.to Dott. Domenico Di Giulio

---

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio in data odierna e vi resterà ininterrottamente, in libera visione, per 15 giorni consecutivi, a partire dal 17-12-2020 al 31-12-2020 a norma dell'art. 124 - 1°comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.

- Reg. pubbl. nr. 570  
Sant'Angelo del Pesco, lì .....

**IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE**

f.to Dott. Domenico Di Giulio

---

Copia Conforme all'originale.  
Sant'Angelo del Pesco, lì .....

**IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE**

Dott. Domenico Di Giulio

---

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA

- ( ) Il giorno ..... per essere stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune per dieci giorni consecutivi, a norma dell' art.. 134 - 3°comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.
- ( X ) Il giorno 17/12/2020 a norma dell' art.. 134 - 4°comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.

Sant'Angelo del Pesco, lì 17/12/2020.

**IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE**

f.to Dott. Domenico Di Giulio

---